



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2010

A cura dell'Ufficio Attività Produttive

RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA

Comuni di: Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale Sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Biagio di Callalta, Silea

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Finalità	3
Art. 3 Ambiti di competenza dei Comuni	3
Art. 4 Ambiti di Competenza dell'Azienda ULS	4
Art. 5 Ospiti della struttura	4
Art. 6 Cattura dei cani	5
Art. 7 Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai Servizi svolti nella stessa	5
Art. 8 Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione della struttura e delle attività ad essa Correlate	5
Art. 9 Elementi di riferimento per il trattamento dei cani e dei gatti ospiti della struttura di Ricovero.....	6
Art. 10 Proventi delle offerte.....	6
Art. 11 Prescrizioni	6
Art. 12 Norma di rinvio.....	6

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura intercomunale deputata ad accogliere cani e gatti, di seguito individuata come "struttura", nonché il servizio di custodia ed al mantenimento all'interno della stessa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano anche le attività correlate alla gestione della struttura di cui al comma 1, quali, in particolare:
 - a) le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso dei cani e dei gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 - b) le procedure di affido a terzi e di adozione dei cani e dei gatti, a fronte di richieste di persone interessate;
 - c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
 - d) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.
3. La struttura di cui al comma 1 è denominata "Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana".

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Rifugio del Cane della Bassa Trevigiano intende perseguire mediante l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le seguenti finalità:
 - a) assicurare il migliore risultato utile dalla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 attraverso una rapida adottabilità dei cani e dei gatti ospiti
 - b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura, anche mediante quanto previsto dalla precedente lettera a), il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute, con il minimo costo a carico della collettività.
2. I servizi resi nella struttura rispondono alle seguenti esigenze:
 - a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
 - b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura, l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
 - c) attivare campagne di informazione circa l'obbligatorietà della microcippatura dei cani al fine di rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile, per evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario;
 - d) garantire la cattura dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo attivando un efficiente sistema di segnalazioni per il tempestivo intervento delle strutture deputate al recupero dei suddetti animali
 - e) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
 - f) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
3. Gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

Articolo 3 (Ambiti di competenza dei Comuni)

1. L'ambito di competenza dei Comuni è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. I Comuni fondatori il Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana(Comuni) gestiscono la struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento mediante affidamento ad una società o ad una associazione di volontariato.
3. Alla società o alla associazione di volontariato affidataria della gestione della struttura spetteranno, sotto il controllo dei Comuni, le seguenti competenze:

- a) trasmettere tutti i dati forniti dalla struttura di ricovero di cui all'articolo 1 al settore Veterinario dell'U.L.S.S. N. 9 di Treviso per aggiornare l'Anagrafe Canina;
 - b) collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione e nella previsione di progetti e programmi specifici nei piani delle attività;
 - c) predisporre la documentazione per le persone che richiedono cani o gatti in affido o adozione, e fornire loro informazioni per una buona gestione degli animali (caratteristiche e necessità dell'animale, diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale);
 - d) fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare tale rapporto;
 - e) concordare con i Comuni un orario, non inferiore alle trenta ore settimanali, di apertura al pubblico della struttura di cui all'articolo 1, compatibile con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani e dei gatti, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni e la specificazione anche di turni festivi
4. I Sindaci o loro delegati dei Comuni fondatori del Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana potranno, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, accedere alla struttura al fine di vigilare sullo stato di salute e di benessere degli animali detenuti dalla struttura.

Articolo 4

(Ambiti di competenza dell'Azienda USL)

1. L'ambito di competenza dell'Azienda USL è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. Le attività dell'Azienda USL consistono, in particolare:
 - a) nell'effettuare il controllo sanitario sulla struttura di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
 - b) nel controllare lo stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;
 - c) nell'attuare gli opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
 - e) nel collaborare con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - f) nel partecipare all'attuazione dei programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
 - g) nell'effettuare la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura.
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL esprime parere sul materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura.

Articolo 5

(Ospiti della struttura)

1. Sono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
 - a) i cani e i gatti randagi catturati nei territori dei Comuni fondatori del "Rifugio del cane della Bassa Trevigiana" e preliminarmente curati e microcippati presso il Canile Sanitario dell'U.L.S.S. N 9 di Treviso;
 - b) animali oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario con tariffa di soggiorno maggiorata del 60% rispetto alla tariffa giornaliera spettante per i cani randagi e aggiornata annualmente sulla base dell'indice istat dei prezzi al consumo;
 - c) i cani di proprietà ritrovati in possesso di regolare microchip, il cui proprietario individuato attraverso l'anagrafe canina, provvederà al pagamento dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno di cui alla precedente lettera b).

Articolo 6

(Cattura dei cani)

1. La cattura dei cani è di competenza del settore Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. N. 9 di Treviso che si potrà avvalere della collaborazione delle Guardie Zoofile (di cui all'art. 12 della L.R. 60/1993) e dei delegati dalle associazioni convenzionate, su segnalazione degli uffici comunali dei singoli Comuni o direttamente dai cittadini;
2. I cani catturati sono condotti al canile sanitario e sottoposti a visita da parte del servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 60/1993;

3. A seguito degli accertamenti di cui al precedente comma e all'eventuale ricovero temporaneo presso il Canile Sanitario nel caso di animali ammalati o in pericolo di vita, i cani sono trasferiti definitivamente presso la struttura rifugio al fine della loro custodia, mantenimento e successiva adozione;

Articolo 7

(Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai servizi svolti nella stessa)

1. Il soggetto gestore del canile garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti;
2. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con i Comuni, l'Azienda U.L.S.S. e gli organismi di volontariato operanti nel settore.

Articolo 8

(Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione della struttura e delle attività ad essa correlate)

1. Il soggetto gestore, in ordine alla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 e delle attività ad essa correlate, svolge i seguenti compiti:
 - a) garantisce il benessere dei cani e dei gatti ospitati;
 - b) garantisce la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
 - c) garantisce le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione quando prescritte;
 - d) garantisce le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
 - e) garantisce l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
 - f) garantisce la disponibilità dell'animale e vigila affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
 - g) comunica al servizio Veterinario dell'Azienda USL il sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
 - h) coadiuva il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
 - i) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura ed alla toelettatura;
 - l) aggiorna costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui recinti e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano;
 - m) aggiorna costantemente e trasmette agli uffici competenti le date di ingresso ed uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
 - n) adotta ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;
 - o) offre adeguata assistenza ai visitatori e fornisce agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani e/o dei gatti presi in considerazione;
 - p) tiene una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;
 - q) fornisce all'Anagrafe Canina i dati inerenti la gestione anagrafica e collabora con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;
 - r) chiede, al momento della riconsegna del/i cane/i ai proprietari, il rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 5, rilasciando regolare ricevuta;
 - s) provvede a consegnare al Comune un consuntivo mensile delle entrate derivanti dai suddetti rimborsi;
 - t) provvede a quanto necessario alla cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendone il buon funzionamento, informando tempestivamente il Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi, nonché alla manutenzione ordinaria della stessa;
 - u) provvede alla custodia dei documenti e dei certificati igienico sanitari relativi alla struttura.

Articolo 9

(Elementi di riferimento per il trattamento dei cani e dei gatti ospiti della struttura di ricovero)

1. Non possono essere accolte dal soggetto gestore le richieste di rinuncia di cani e/o gatti da parte di proprietari che non abbiano prima fatto regolare richiesta in tal senso presso l'Anagrafe Canina.
2. I gatti che vivono in stato di libertà, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'Azienda USL, possono essere condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario e successivamente riammessi al proprio gruppo e territorio;

Articolo 10

(Proventi delle offerte)

1. I proventi delle offerte a favore della struttura, unitamente alle tariffe corrisposte per la permanenza degli animali nella stessa, sono acquisiti dal gestore per essere ripartiti fra i Comuni fondatori del “Rifugio del cane della Bassa Trevigiana” sotto forma di riduzione della quota di spesa a proprio carico.
2. I proventi derivanti da offerte di cui al precedente comma 1 devono essere comunicati dal soggetto gestore con le stesse modalità previste per gli altri proventi dal precedente articolo 8.

Articolo 11

(Prescrizioni per i visitatori)

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

Articolo 12

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.